

Dual Use - Aggiornamento dell'elenco e nuove regole UE sull'export dei beni a duplice uso

Circolare 755 del 14/12/2020 - Internazionalizzazione

Il 15 dicembre 2020 entrerà in vigore il [Regolamento Delegato n. 2020/1749](#) che aggiorna l'elenco di controllo dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 428/2009.

Ricordiamo che per “beni a duplice uso” si intende un vasto gruppo di prodotti, materiali, software e tecnologia che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari per i quali è istituito un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito.

Nuovo elenco dei beni dual use – Sintesi delle principali novità

Il nuovo elenco recepisce gli aggiornamenti adottati nel corso del 2019 dai regimi internazionali di non proliferazione e di controllo delle esportazioni (Wassenaar Arrangement, Australia Group, Missile Technology Control Regime e Nuclear Supplier Group).

Tra le principali novità si segnala:

- modifica della voce di controllo per i fluidi ed i materiali lubrificanti (1C006.d.);
- modifica della voce di controllo per i cuscinetti antifrizione ed i sistemi di cuscinetti (2A001);
- introduzione di una nuova voce per taluni 'software' appositamente progettati per il monitoraggio o l'analisi da parte delle forze dell'ordine (5D001.e.1., .2.), con annesse note tecniche 1 e 2 e relativa nota di decontrollo;
- modifica della voce di controllo per il sistema di sicurezza dell'informazione in relazione all'attivazione crittografica (5A002.a.);
- introduzione di una nota di decontrollo relativa alla 'tecnologia' per il sistema di sicurezza dell'informazione (5E002.a);
- modifica alle voci di controllo per valvole e componenti (2B350.g.1.a. - .2.a.) ed introduzione di una nuova nota tecnica sulle loro dimensioni nominali e sulle dimensioni nominali dei tubi di tali voci;
- modifica della voce relativa ai motori a turbogetto ed ai motori a turboventola (9A101.a.1. - .a.2.) ed introduzione di una nuova nota tecnica con chiarimenti sulla determinazione del consumo specifico di carburante (9A101.a. – Nota tecnica 2).

Il dettaglio delle modifiche introdotte per ciascuna delle 10 categorie dell'allegato I è disponibile nella [Nota di sintesi pubblicata dalla Commissione europea](#).

Nuove regole sul commercio di prodotti a duplice uso

L'11 novembre scorso il Consiglio europeo ha annunciato di aver raggiunto un accordo su un **nuovo regime dell'Unione Europea per il controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento dei prodotti a duplice uso.**

Le nuove norme mirano a rafforzare ulteriormente l'azione dell'UE sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e adattare il regolamento sul duplice uso risalente al 2009 ai cambiamenti economici, politici e soprattutto tecnologici.

Sulla base dell'accordo, che è in attesa di essere approvato dagli ambasciatori degli Stati membri che siedono nel Comitato dei rappresentanti permanenti, le principali novità saranno le seguenti:

- controlli più severi sulla tecnologia di sorveglianza informatica
- introduzione di un meccanismo di coordinamento a livello dell'UE che consentirà un maggiore scambio tra gli Stati membri in merito all'esportazione di articoli di sorveglianza informatica
- due nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'UE per prodotti a duplice uso concernenti in particolare gli elementi crittografici ed i trasferimenti di tecnologia
- rafforzamento della cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali
- una nuova disposizione sui cosiddetti 'controlli trasmissibili' che consente agli Stati membri di introdurre controlli sulle esportazioni basati su quelli stabiliti da un altro Stato membro
- armonizzazione a livello dell'UE delle norme applicabili ai servizi di assistenza tecnica
- nuove regole di rendicontazione mirate a creare maggiore trasparenza.

L'attuale sistema di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso prescrive un controllo efficace di questi beni quando gli stessi sono esportati dall'UE o vi transitano o quando sono forniti ad un paese terzo attraverso servizi di intermediazione prestati da intermediari residenti o stabiliti nell'Unione, L'articolo 3 del regolamento dispone inoltre che l'esportazione dei prodotti a duplice uso compresi sia subordinata ad autorizzazione da parte dell'Autorità preposta.

Rivolgersi a

Area internazionalizzazione (int. 221).

Fonte: <https://www.confindustria-am.it/servizi/internazionalizzazione/circolari/dual-use-aggiornamento-dellelenco-e-nuove-regole-ue-sullexport-dei-beni-a-duplice-uso>